



Città di Oria

(PROVINCIA DI BRINDISI)

1° SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO CONTENZIOSO

Prot. n. 13735

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA NUOVA SHORT LIST DI AVVOCATI I DI FIDUCIA DEL COMUNE DI ORIA

Il Responsabile del Servizio Contenzioso

Premesso che il Comune di Oria non è dotato di Ufficio Legale nella propria struttura organizzativa, per cui ha necessità di ricorrere all'ausilio di Avvocati esterni per la difesa tecnica delle ragioni comunali nelle sedi giurisdizionali;

Che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti emanato con il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 si è ravvisata la necessità di una puntuale nuova regolamentazione del sistema di affidamento degli incarichi legali;

Richiamato dunque il nuovo Regolamento sul conferimento degli incarichi legali approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 11.05.2018 assunta coi poteri del Consiglio Comunale che disciplina i criteri e le modalità attraverso cui - secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (nuovo Codice dei contratti) e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione - il Comune di Oria conferisce a professionisti esterni gli incarichi di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente, fissando le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico;

Dato atto che per l'affidamento degli incarichi legali esterni, di cui al richiamato Regolamento, deve essere istituito un apposito Albo comunale (Short List) aperto a professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie;

Che il suddetto albo dei consulenti legali è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 7 sezioni distinte per ambito giuridico e/o tipologia di contenzioso;

Che per la formazione dell'Albo deve essere predisposto avviso pubblico, al quale sarà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente;

Visto altresì il documento di consultazione ANAC in merito alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e, ancor più nello specifico, il "documento di consultazione" specificamente concernente le procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali;



Città di Oria

(PROVINCIA DI BRINDISI)

1° SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO

Richiamata la propria Determinazione n. 905 R.g. del 01.08.2018 con la quale, ritenuto di predisporre gli atti consequenziali finalizzati alla predisposizione di una nuova Short List di Avvocati, si avviava la suddetta procedura con l'approvazione degli atti propedeutici;

AVVISA

Che è indetta una procedura diretta all'acquisizione di disponibilità all'inserimento di un costituendo nuovo Albo Comunale di Avvocati di fiducia dell'Ente, che sostituisce integralmente il precedente, aperto a professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale che innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 7 sezioni distinte per ambito giuridico e/o tipologia di contenzioso:

Sezione A- AMMINISTRATIVO (giurisdizioni amministrative e contabili)

Sezione B – CIVILE (Tribunale – Corte di Appello e Cassazione)

Sezione C – CIVILE (Giudice di Pace)

Sezione D – LAVORO (Tribunale e Corte d'Appello Sezioni Lavoro - Cassazione)

Sezione E – PENALE

Sezione F – COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il Servizio Contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui al presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

L'aggiornamento dell'albo avverrà con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.

Le domande di iscrizione che pervengano in corso d'anno verranno istruite e, in caso di esito positivo, si procederà all'inserimento del nominativo nell'elenco al momento dell'aggiornamento.

Ogni Avvocato non potrà essere iscritto in più di due delle sezioni sopra indicate.



Città di Oria

(PROVINCIA DI BRINDISI)

1° SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO

In aggiunta alle due sezioni, l'Avvocato ha facoltà di chiedere anche la iscrizione in una distinta Sezione speciale relativa alle cause afferenti alla violazione del codice della strada e/o relative procedure coattive, per le quali vengono prefissate le condizioni giuridiche ed economiche, più vantaggiose per l'Ente, di cui all'art. 6.

L'elenco potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti dell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il comune, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 1

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE E CANCELLAZIONE

Possono essere iscritti all'Albo comunale gli Avvocati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

➤ REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere cause ostantive a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia;
- d) non avere procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali in corso nei confronti del Comune, in proprio o per conto terzi;
- e) iscrizione in un Ordine Professionale degli Avvocati in territorio italiano;
- f) non avere riportato sanzioni disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza;
- g) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- h) assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A. (Titolo II codice penale);
- i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- j) essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale;



Città di Oria

(PROVINCIA DI BRINDISI)

1° SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO

➤ REQUISITI E CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE:

Sezione A- AMMINISTRATIVO (giurisdizioni amministrative e contabili): aver espletato per conto di Enti Pubblici almeno 3 incarichi documentabili in tali settori negli ultimi 2 anni. In caso di magistrature superiori è necessaria la relativa abilitazione.

Sezione B – CIVILE (Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione): aver espletato per conto di Enti Pubblici almeno 3 incarichi documentabili in tali settori dinanzi alle Autorità interessate (Tribunale e/o Corte d'Appello e/o Cassazione) negli ultimi 2 anni. In caso di magistrature superiori è necessaria la relativa abilitazione.

Sezione C – CIVILE (Giudice di Pace): nessun requisito speciale;

Sezione D – LAVORO: aver espletato per conto di Enti Pubblici almeno 3 incarichi documentabili in materia di lavoro negli ultimi 2 anni;

Sezione E – PENALE: iscrizione all'Albo da almeno 3 anni;

Sezione F – COMMISSIONI TRIBUTARIE: nessun requisito speciale; è consentita l'iscrizione anche agli altri soggetti abilitati nel processo tributario ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 546/92, commi 3, 4, 5, 6.

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) Abbiamo tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) Si costituiscono in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale per proprio conto o di soggetti terzi);
- d) Abbiamo perso i requisiti per l'iscrizione;

ART. 2

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'albo dovranno trasmettere al Comune di Oria apposita istanza debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 Settembre 2018 a pena d'esclusione con una delle seguenti modalità:

- spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, all'Ufficio Contenzioso del Comune di Oria
- inoltrata tramite PEC (unicamente dal candidato titolare di indirizzo pec) al seguente indirizzo: **protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it**
- consegnata direttamente presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.



Città di Oria

(PROVINCIA DI BRINDISI)

1° SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO

Ogni rischio legato alla presentazione dell'istanza è a carico del professionista che fa istanza.

L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Contenzioso e debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Domanda d'iscrizione all'Albo comunale con l'indicazione della/e Sezione/i per le quali si chiede l'iscrizione (massimo n. 2 sezioni), nonché la eventuale richiesta di inserimento nella distinta Sezione speciale relativa alle cause afferenti alla violazione del codice della strada e/o relative procedure coattive
- 2) Curriculum dettagliato;
- 3) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
- 4) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. , attestante:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente Regolamento;
 - l'iscrizione all'Albo professionale con indicazione di numero e data;
 - l'essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui al D.M. 22.9.2016 della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
 - la presa visione del Regolamento e di accettazione delle norme in esso contenute.

Il professionista allega alla richiesta di inserimento nell'albo, un dettagliato curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando specificatamente le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie - Civile (responsabilità, contratti; lavoro, ecc...), Penale, Amministrativa, Contabile- ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie, i corsi di formazione frequentati, nonché i singoli incarichi difensivi e/o di consulenza e/o le collaborazioni, sia per conto del Comune di Oria – con l'oggetto del contenzioso e il relativo esito per le cause concluse- e sia con altri Enti pubblici.

Alla istanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

I nominativi dei professionisti richiedenti, previa verifica dei requisiti e della documentazione richiesti, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Le domande incomplete possono essere sanate nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito.



Città di Oria

(PROVINCIA DI BRINDISI)

1° SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO

Il Comune di Oria non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni del recapito da parte del professionista.

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D. P. R. 28.L2.2000 n. 445.

Il Comune di Oria, qualora risulti necessario per l'esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all'acquisizione d'ufficio o alla richiesta di conferma delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei candidati, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 3

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La scelta dell'avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, in relazione alla materia della controversia e tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco.

In particolare, il Responsabile del Contenzioso, con propria determinazione, provvede all'individuazione del legale cui affidare il patrocinio, all'interno della sezione di appartenenza, e all'affidamento dell'incarico, secondo i seguenti criteri:

- 1) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- 2) esperienze risultanti dal curriculum;
- 3) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;

Qualora il giudizio sia o debba essere promosso innanzi ad una giurisdizione gradatamente superiore (appello, ricorso in Cassazione), l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che questi non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi al giudice competente, ovvero che non ricorrano ulteriori ragioni che rendano opportuno l'affidamento del patrocinio ad altro professionista.

Di norma, infine, l'incarico di difesa giudiziale viene conferito al legale già eventualmente individuato nella fase pregiudiziale della negoziazione assistita e/o mediazione obbligatoria.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'albo.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente